

PARTE SPECIALE B

Reati societari

Art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001

Adozione:	27 marzo 2020
-----------	---------------

Art. 25-ter
Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; (1)

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (2)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. (3)

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(1) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001).....	5
2. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ.	14
3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “PARTE SPECIALE B”.....	15
4. SEZIONE RELATIVA AI REATI DI CUI ALL’ART. 25 TER C.1 LETTERE A) – S).....	15
4.1. Processi sensibili.	15
4.2. Principi generali di comportamento.	17
4.3. Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli processi sensibili.	19
5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL’ODV.	23

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001).

I reati societari sono stati oggetto di diverse modifiche.

Dopo la riforma complessiva del diritto societario del 2002 il Legislatore è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dei reati societari con la Legge n. 262/2005, apportando, tra l'altro, una prima parziale riforma del falso in bilancio.

La legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", in vigore dal 14 giugno 2015, ha apportato modifiche al reato di false comunicazioni sociali ed alle norme collegate all'interno del codice civile ed ha previsto, all'articolo 12, rilevanti modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, così come disciplinati dall'articolo 25 ter D.Lgs. 231/2001.

Da ultimo il D.Lgs. 38/17 ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., introducendo altresì l'autonoma incriminazione della "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.) ed infine la legge n. 3/2019 ne ha modificato il regime di procedibilità.

Con riferimento ai delitti previsti e puniti dagli artt. 2635 e 2635 bis c.c., si rappresenta che gli stessi saranno presi in considerazione ed il rischio di commissione degli stessi valutato nell'ambito della "Parte Speciale A". Tale scelta è motivata dalla similitudine tra le condotte di corruzione tra privati ed i reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, nonché per l'omogeneità dei principi comportamentali ed etici che devono guidare le funzioni aziendali nonché delle procedure specifiche di riferimento.

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative delle fattispecie di reato, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell'Ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Si riporta dunque una breve descrizione dei reati.

a. Reati riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge.

❑ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena

della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- (1) Articolo sostituito dall'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69. Il testo recitava: «[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. [II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. [IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. [V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 30, comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 262. Il testo era il seguente: «[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi. [II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. [III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. [IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta».

Brevi cenni sulle fattispecie

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato come contravvenzione, bensì come delitto.

Tale fattispecie si realizza tramite la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, come previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Esso si realizza inoltre se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

❑ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale fattispecie prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "se i fatti sono di lieve entità" (art. 2621 – bis). La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (cioè quelle che non superano i limiti indicati dall'articolo 1 c. 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267).

❑ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale fattispecie si rivolge a quelle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Anche qui, i soggetti attivi del reato sono gli stessi di cui all'articolo 2621 c.c., ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori. La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell' esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla situazione economica della società.

b. Reati riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile.

- ❑ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- ❑ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Brevi cenni sulla fattispecie

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

- ❑ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ❑ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

❑ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

❑ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del

pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Con riferimento al reato in esame, si precisa che MICROPORT CRM S.R.L. non è in stato di liquidazione.

c. Reati riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra gli organi sociali ed i terzi.

❑ Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Brevi cenni sulla fattispecie

Si precisa che il D. Lgs. 231/2001 considera reato presupposto solamente l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2625 c.c., ovvero solamente le condotte che abbiano cagionato un danno ai soci.

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi societari, procurando un danno ai soci.

Il reato è punito a querela della persona offesa.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione; tale fattispecie è stata tuttavia espunta dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punita ai sensi dell'art. 29 di tale decreto.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non è stato modificato con l'inserimento di un richiamo anche a tale norma, si deve ritenere che il reato in questione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sul punto si veda oltre il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione".

❑ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non

quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Brevi cenni sulla fattispecie

La realizzazione della fattispecie richiede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- ❑ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Brevi cenni sulla fattispecie

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero, se si tratta di amministratore delegato, non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

d. Reati riguardanti la formazione della volontà sociale.

- ❑ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Brevi cenni sulla fattispecie

La “condotta tipica” richiede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

e. Reati riguardanti i rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

- ❑ Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

Brevi cenni sulla fattispecie

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, in occasione di comunicazioni dovute alle Autorità Pubbliche di Vigilanza in forza di legge, si espongono, col fine specifico di ostacolare l’attività delle stesse, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

Le Autorità Pubbliche di vigilanza, o Autorità amministrative indipendenti sono entità organizzative dotate di autonomia che operano al fine di garantire il funzionamento delle regole del mercato ovvero di tutelare interessi costituzionali in settori particolarmente delicati.

Possono ricordarsi le seguenti Autorità: la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, la Commissione nazionale per le Società e la borsa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, la Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio di sciopero, l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. INDIVIDUAZIONE DEI REATI NON RILEVANTI PER LA SOCIETÀ.

Dall'esame delle fattispecie sopra descritte e del contesto aziendale di MICROPORT CRM S.R.L. sono state individuate alcune tipologie di reato che non comportano profili di rischio per la stessa.

I reati previsti specificatamente per le Società quotate (delitto di *"False comunicazioni sociali delle società quotate"*, art. 2622 c.c. ed Omessa comunicazione del conflitto di interessi, art. 2629 bis c.c.) e per le Società in liquidazione (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2633 c.c.) sono stati ritenuti irrilevanti, poiché la Società non appartiene a queste due categorie.

Del pari, non è stato valutato nemmeno il delitto di cui all'art. 2638 c.c., in quanto la Società non è soggetta per legge ad obblighi nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Non sono stati infine valutati i reati di Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) e di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), pur menzionati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, in quanto rispettivamente abrogati dall'art. 34 comma 2 della L. 28 dicembre 2005 n. 262 e dall'art. 37 comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

In particolare il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 del codice civile, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010 stesso, mentre la legge 262/2005 (cosiddetta "Legge sul Risparmio") che ha introdotto l'art. 173 bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito T.U.F.) ha abrogato l'art. 2623 c.c. Poiché le leggi sopra richiamate non sono intervenute sul testo dell'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 e non hanno quindi sostituito espressamente il richiamo agli artt. 2623 c.c. e 2624 c.c. con le norme che oggi puniscono le medesime condotte, si deve ritenere, in forza del principio di legalità, che i reati in questione non configurino più reato presupposto al fine della responsabilità amministrativa degli enti.

Tale interpretazione è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 34476 del 23 giugno 2011.

Infine, come già sopra riportato, le aree di rischio relative ai reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), che sono formalmente richiamati dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 tra i reati presupposto che afferiscono all'area dei reati societari, sono state prese in considerazione nella Sezione A del presente Modello, alla quale si rinvia integralmente.

3. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLA “PARTE SPECIALE B”.

La Parte Speciale B disciplina i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di MICROPORT CRM S.R.L. nell'ambito della gestione sociale ed economica della Società.

Sul punto occorre osservare che, con la Legge 69/2015, vengono modificati i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti in riferimento ai reati societari. La norma, nella formulazione prima vigente, limitava per i reati societari la cerchia dei possibili autori del fatto a soggetti che ricoprivano specifici ruoli nella compagine organizzativa dell'ente (amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza). Tale limitazione è stata tuttavia superata dalla soppressione del riferimento ai citati ruoli di vertice.

Alla luce della nuova formulazione quindi si rinvia implicitamente ai soggetti indicati nei principi generali di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001.

Finalità della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ❑ fornire le regole di comportamento che i soggetti menzionati sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ❑ fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

4. SEZIONE RELATIVA AI REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER C.1 LETTERE A) – S)

4.1. Processi sensibili.

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Parte speciale, sono state

valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione di alcune fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

Si è proceduto pertanto ad individuare i principali processi sensibili in relazione ai singoli reati ed a disciplinare alcune aree che possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

Le aree astrattamente esposte al rischio sono dunque le seguenti:

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 c.c. e 2621 *bis* c.c.).

- redazione, controllo approvazione e sottoscrizione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività inerenti la stesura di documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa.

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.).

- gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve;
- operazioni sulle partecipazioni e sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie come fusioni o scissioni.

c. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali, e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.).

- predisposizione delle comunicazioni ai soci o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di MICROPORT CRM S.R.L.;
- rapporti con i soci;

d. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.).

- convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza di MICROPORT CRM S.R.L. nello svolgimento della sua attività.

4.2. Principi generali di comportamento.

L'obiettivo che i seguenti principi generali di comportamento condividono con i principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli processi sensibili è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino precise regole di comportamento al fine di impedire la commissione dei reati previsti nell'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto) e di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari gli obblighi di seguito riportati.

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 e 2621 bis c.c.).

È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni aziendali interne e del Codice Etico in tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione del bilancio, dei documenti contabili societari e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.).

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

c. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali, e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.).

È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione verso gli organi sociali e verso il pubblico delle informazioni necessarie per consentire ai primi il corretto svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e al pubblico di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In particolare è vietato:

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- tenere comportamenti scorretti con gli organi di stampa e informazione;

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci e con i terzi deve dunque essere ispirata alla massima collaborazione, regolarità e trasparenza.

Le attività ed i rapporti con le altre Società del Gruppo devono essere improntate alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

d. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.).

È fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

4.3. Principi specifici relativi alla regolamentazione dei singoli processi sensibili

In relazione ai processi sensibili rilevanti ai fini della potenziale commissione dei reati indicati nell'art. 25 ter D.Lgs. 231/2001, la Società ha individuato i seguenti principi specifici, la cui osservanza è mirata ad assicurare la tracciabilità e la documentabilità delle fasi in cui si articola ciascuna operazione.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure aziendali, che costituiscono parte integrante del Modello. I Destinatari sono tenuti altresì alla stretta

osservanza delle procedure incluse nel Manuale della qualità, se pertinenti all'ambito dei reati societari, oltre a qualunque disposizione aziendale che venga emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Parte Speciale.

a. Attività riguardanti il processo di redazione del bilancio, delle relazioni, e delle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge (artt. 2621 e 2621 bis c.c.).

L'attività di formazione del bilancio è realizzata nel rispetto delle prescrizioni e norme previste dal codice civile e dalle regolamentazioni in materia.

In particolare, al fine di consentire la verifica sulla correttezza delle informazioni, voci e componenti contenute nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni allegate, i soggetti, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, devono:

- attenersi alle risultanze contabili;
- applicare le disposizioni relative allo Stato Patrimoniale previste agli artt. 2424 e 2424 bis c.c.;
- attenersi agli schemi del Conto Economico previsti all'art. 2425 e 2425 bis c.c.;
- applicare i criteri di valutazione previsti all'art. 2426 c.c.;
- verificare la correttezza e la completezza del rendiconto finanziario;
- verificare i contenuti della nota integrativa ed il rispetto delle previsioni di cui all'art. 2427 c.c.;
- verificare l'applicazione dei principi contabili e della normativa fiscale;
- verificare la completezza della relazione sulla gestione;
- verificare il rilascio del consenso del Collegio Sindacale – qualora presente - all'eventuale iscrizione di costi di impianto ricerca e pubblicità ed altre poste che necessitano di tale autorizzazione;
- attenersi a quanto espresso nella procedura *“Formazione ed approvazione del bilancio”*.

Sono previsti, inoltre, a garanzia della correttezza e della trasparenza nella predisposizione del bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti collegati:

- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione (organigramma);

- la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie attive e passive dell'Azienda a eventi certi, documentali e strettamente inerenti alle proprie attività sociali, nonché l'approvazione delle medesime da parte del responsabile della funzione interessata;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio, e predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- approvazione del bilancio secondo le modalità indicate nella procedura "*Formazione del bilancio*";

L'osservanza della legge e dello Statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, così come la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione è garantita dalle verifiche svolte dalla Società di Revisione della Controllante.

Eventuali anomalie dovranno essere comunicate all'OdV.

b. Attività riguardanti le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (artt. 2632 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.).

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminose sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

Riduzione e aumento del capitale sociale

In caso di riduzione del capitale sociale, il vertice aziendale, qualora intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci, o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, informa il Board straordinario al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità".

I soci, i quali abbiano sentore dell'intento da parte degli amministratori di restituire conferimenti, o di liberarli dall'obbligo di effettuarli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione al Board ed all'OdV.

In caso di aumento del capitale sociale, il Board viene preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Ripartizione di utili e riserve

In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, il Consiglio di Amministrazione verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti *contra legem*, informa l'OdV.

In occasione dell'esame della bozza di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, il Board verifica il rispetto delle prescrizioni di legge relative a eventuali ripartizioni di utili, accantonamenti su utili o distribuzione di riserve.

Il Board verifica altresì le eventuali operazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esercizio.

Operazioni di acquisto o sottoscrizioni di azioni a tutela della integrità del capitale sociale

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, gli amministratori devono verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.

L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione delle operazioni richiamate, sono comunicati al Board, fornendo la giustificazione dell'operazione, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio consolidato.

I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte degli amministratori di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

Operazioni di fusione e scissione

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., devono essere comunicati e pubblicizzati secondo le modalità previste dal codice civile.

Delle operazioni di fusione e scissione deve essere data notizia all'OdV ed al Board per le attività di vigilanza richieste.

c. Attività riguardanti i rapporti e le comunicazioni tra i soci, gli organi sociali e i terzi (art. 2625 c.c., 2637 c.c.)

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con il socio, e con i terzi deve essere ispirata alla massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminosi sopra riportate e garantire che le

informazioni diffuse siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate, in attuazione dei principi generali di comportamento previsti, i processi sensibili devono essere svolti nel rispetto dei seguenti principi specifici:

- In occasione di richieste da parte del socio, vi è l'obbligo di fornire con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni ed i documenti richiesti;
- tutte le comunicazioni al pubblico nonché le operazioni effettuate dalla Società, devono essere effettuate sulla base di idonea documentazione volta ad attestarne la veridicità;
- i documenti che contengono comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società devono essere redatti in base a procedure, prassi e logiche aziendali che:
 - a) identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
 - b) determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;
 - c) prevedono la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni.

d. Attività riguardanti la formazione della volontà sociale (art. 2636 c.c.).

La regolamentazione della convocazione, dello svolgimento e della verbalizzazione delle Assemblee deve essere conforme allo statuto societario vigente e deve prevedere:

- il controllo della legittimazione per l'accesso all'assemblea e della legittimità di costituzione dell'assemblea;
- la verifica di eventuali conflitti di interessi;
- il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea;
- votazioni e proclamazione dei risultati.

5. IL SISTEMA DI CONTROLLO: COMPITI E POTERI DELL'ODV.

Il sistema di gestione predisposto da MICROPORT CRM S.R.L. prevede la supervisione ed il controllo ad opera dell'Organismo preposto alla verifica dell'idoneità ed efficacia del Modello.

A tal fine deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza quanto indicato nel documento "Flussi

Informativi verso ODV” cui si rimanda.

L’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al capitolo “Organismo di Vigilanza” della parte generale.

L’inosservanza dei principi previsti nella presente Parte Speciale è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto disciplinato nella Parte Generale alla sezione “*Sistema disciplinare*”.